

STATUTO

VILLA LETIZIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTELIBRETTI RM VIA GIOVANNI
PASCOLI 2

Numero REA: RM - 1473100

Codice fiscale: 13787481004

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 9584 di Racc.

STATUTO SOCIALE

della "**VILLA LETIZIA Cooperativa Sociale a r.l.**"

ai sensi della Legge n. 381/91 art.1 lettere a), Lgs.
n.460/97 art. 10 e della Legge n.219/2005 art.7

TITOLO I

Costituzione -Sede - Durata

Art. 1

Costituzione

Tra le parti è costituita una società cooperativa sociale denominata "**VILLA LETIZIA Cooperativa Sociale a r. l.**".

Per quanto non previsto dal presente statuto, d VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, a norma dell'articolo 2519 C.C. si applicano in q compa-
tibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora la società dovesse superare i limiti p dal-
l'articolo 2519 C.C., secondo comma Codice Civile suc-
cessive modifiche in tema di numero di soci coope at-
tivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei so es-
sere senza indugio convocata per adeguare il pres statuto
alla normativa in tema di società per azioni, quanto
compatibile.

Art. 2

Sede

La Cooperativa ha sede legale in Montelibretti (RM).

Potranno essere istituite o soppresse, con se deci-
sione dell'Organo Amministrativo, sedi secondari filiali,
succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, s: Italia
che all'estero; spetta invece ai soci decidere trasferi-
mento delle sede legale.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la è
quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3

Durata

La durata della società è fissata fino al 3 (trentuno)
dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere pror o
più volte per decisione dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indetermin fatto
salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

Titolo II

Modello societario - prevalenza - scopo - oggetto

Art. 4

Modello societario

La cooperativa adotta il modello societario d società
a responsabilità limitata in quanto compatibile c disci-
plina prevista dal codice vigente in materia di cooperative
sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto società
con il suo patrimonio.

Art.5

	Prevalenza	
	A norma dell'art. 2514 c.c. si applicano i principi della mutualità prevalente e la loro applicazione nella cooperativa: 1) il divieto di distribuire i dividendi e di attribuire all'interesse massimo dei buoni portatori di due punti e mezzo rispetto al limite massimamente versato; 2) il divieto di distribuire le riserve; 3) l'obbligo di devoluzione, in caso di liquidazione della società, dell'intero patrimonio sociale e del capitale sociale e i dividendi eventualmente distribuiti ai soci dei fondi mutualistici per la promozione e la cooperazione. 4) il divieto di remunerare gli strumenti in sottoscrizione ai soci cooperativi al di sopra dei due punti rispetto al limite massimamente versato;	i ap- superio- aumen- effet- coopera- della il ai coo- offer- superiore divi-
	Art. 6 Scopo La cooperativa sociale opera senza scopo di lucro e persegue: - l'interesse generale della comunità e la promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e sociali; art. 1, L.381/91, lettera a) e Art. 10 n.460/97; - lo scopo di fornire opportunità di sviluppo personale ai soci. La società, al fine del perseguimento dello scopo, può svolgere la propria attività anche con le persone fisiche, giuridiche, consorzi, associazioni, federazioni, enti pubblici e privati.	e umana la vedi soci. può perso- federazioni,
	Art. 7 Oggetto La Cooperativa non ha finalità di lucro e persegue le sotto indicate attività cooperative e mutualistiche ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti cooperativistici a carattere strettamente sociale: - comunità alloggio per anziani; - strutture di assistenza residenziale; - gestione servizi socio-sanitari; - case di riposo per anziani senza scopo di lucro e infermieristici. La Cooperativa potrà inoltre in violazione del divieto di conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della vigente normativa compiere ogni atto direttamente o indirettamente connesso al raggiungimento dello scopo sociale, anche attraverso operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.	e- forma coopera- infermieristici. conse- vigente indirettamente al- mobi- raggiungimento
	Titolo III	

Soci

Art. 8

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore si applica la disciplina dell'articolo 2522 terzo codice civile.

Possono essere soci cooperatori coloro che non interessi contrastanti con quelli della società, in perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle Cooperative.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali: mutualistici la Cooperativa può instaurare nei confronti dei soci lavoratori un ulteriore e distinto rapporto di lavoro a forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e occasionale, sulla base di previsioni di apposito Regolamento Inter-no ai sensi dell'art. 6 L. n.142/2001, parte in del seguente statuto.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) SOCI LAVORATORI: possono essere soci lavoratori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possono contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento degli scopi sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali: mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione Italiana.

In considerazione della peculiare posizione del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dell'associato ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno.

b) SOCI VOLONTARI: prestano la loro volontà gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare il numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato, autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

	anche da istituirsi con primaria compag	assicuratrice.
	Ai soci volontari può essere corri borso spese effettivamente sostenuto l'attività lavorativa e dovrà essere dei parametri stabiliti dal Consiglio la totalità dei soci.	rim- del- base per
	Nella gestione dei servizi socio-sa effettuarsi in applicazione dei contra nistrazioni pubbliche, le prestazioni sono essere utilizzate in misura compl tiva rispetto ai parametri di impiego nali previsti dalle disposizioni vigenti.	da ammi- pos- sostitu- professio-
	c) SOCI PERSONE GIURIDICHE: Poss soggetti diversi dalle persone fisiche sone Giuridiche pubbliche o private.	soci Per-
	Non possono diventare soci persone no in proprio identiche attività inere sociale della cooperativa.	esercita- l'oggetto
	Ogni socio persona giuridica è iscri zione del libro dei soci in base alla delle speciali categorie sopraindicate dello scopo sociale mutualistico.	se- ciascuna raggiungimento
	I regolamenti che disciplinano il tualistico dovranno prevedere il pri trattamento tra tutti i soci alle mede Per la disciplina dei soci si richia l'art. 2476 c.c.	mu- di categorie. dal-
	Art. 9 Procedura di ammissione.	
	Chi intende essere ammesso come sc manda scritta all'organo amministrativ documenti:	do- seguenti
	- se Persona Fisica autocertificazi n. 445/2000 Decreto Legislativo del 7 ficazioni e integrazioni, dalla qual me, luogo e data di nascita, residenza lo di studio, competenze professiona recapiti telefonici e indirizzo di po pia di un documento valido di riconoscimento;	legge modi- cogno- tito- specifici, fotoco-
	- se Persona Giuridica denominazio codice fiscale e partita I.V.A. se d del Registro delle Imprese e della nominativo della persona delegata a porti con la cooperativa, nonchè all l'organo competente che ha deciso l'adesione. Si deve indicare inoltre:	legale, dati il rap- del-
	a) i motivi della richiesta e la cat chiede di essere iscritto;	si
	b) l'ammontare delle quota che si pro Il socio è tenuto:	sottoscrivere.

	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico. L'ammissione di un nuovo socio è fatta salva la deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione diverrà operativa a- verla comunicata all'interessato e annotata nei dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio su proposta degli ammini- stratori. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, moti- vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Art. 10 Quote Il valore nominale di ciascuna quota è pari a 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Le quote sono sempre nominative e non possono essere sot- toposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo ammini- strativo. Nel caso di trasferimento delle quote da parte del socio si applica l'articolo 2530 commi 2-3-4-5 e 6 c.c. Art. 11 Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, ces- sione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della coo- perativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'articolo 2531 c.c. Art. 12 Recesso Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen- to degli scopi sociali. Al recesso del socio si applica l'articolo 2531 c.c. 2-3 c.c. Art. 13 Esclusione L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'ar- ticolo 2531 c.c., può aver luogo: 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	

	dalla legge, dal contratto sociale, da	o
	dal rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla cooperativa;	partecipazio-
	3) nei casi previsti dall'articolo 2375 c.c.;	c.c.;
	4) nei casi previsti dall'articolo 2376 c.c.;	c.c.;
	L'esclusione deve essere decisa dall'organo amministrativo.	dall'organo
	Contro la deliberazione di esclusione è ammessa opposizione al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.	propor- giorni
	Lo scioglimento del rapporto di societa' determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e dell'ulteriore rapporto ai sensi del precedente art. 8 (otto).	per mutua- instau-
	Art. 14	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi sono ammessi alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	alla dell'artico-
	Gli eredi provvisti dei requisiti previsti dalla legge alla partecipazione alla societa' possono subentrare nella parte di quota ereditata; in caso di pluralita' di eredi, ciascuno di essi nomina un rappresentante comune, salvo che la societa' consenta la divisione.	alla de- nominare e
	Art. 15	
	Liquidazione della quota	
	La liquidazione delle quote avra' luogo entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'esercizio nel quale si sono verificati i fatti che danno luogo all'esclusione o la morte del socio.	a bilan- recesso,
	Il pagamento deve essere fatto entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio stesso.	giorni
	Se entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento della societa' è divenuto operativo, la quota non è ancora devoluta, sarà richiesto il rimborso nel termine su deliberazione dell'assemblea al fondo di riserva.	bilancio asso- sarà devolute legale.
	Titolo IV	
	Patrimonio - bilancio	
	Art.16	
	Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile in base al numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);	un di
	b) dalla riserva ordinaria e straordinaria;	legale;
	c) da ogni altro fondo, o accantonamento, destinato a copertura dei particolari rischi in previsione di futuri, o costituiti da sussidi e premi governativi.	co- futuri, co-

	munque ammessi dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde solo la con il suo patrimonio. Le riserve sono indivisibili e non possono ess riparti- te tra i soci né durante la vita sociale né al dello scioglimento. Il versamento delle quote sociali sottoscritte essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente, m dell'im- porto all'atto della sottoscrizione e il resio 50% (cinquanta per cento) anche ratealmente secondo sarà stabilito dall'organo amministrativo. Art. 17 Bilancio L'esercizio sociale va dal primo gennaio al di- cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrati- vo provvede alla redazione del bilancio, da compi il principio di oculata prudenza e nell'osservanza d vigenti norme civilistiche e tributarie. Il bilancio deve essere accompagnato da una re nel- la quale, in particolare, sono indicati i crit seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale con- seguimento degli scopi statutari, in conformità c carat- tere cooperativo della società. Il bilancio deve essere presentato all'assemb soci per l'approvazione almeno una volta l'anno entro (cento- venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio soc ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) g quando lo richiedono particolari esigenze relative alla e all'oggetto sociale. L'assemblea che approva il bilancio delibera ripar- tizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e , moda- lità previste dal successivo articolo 18 (diciot sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto le spese e costi pagati o da pagare. I residui attivi saranno destinati: a) per una quota non inferiore al 30% (trenta al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammonta raggiunto dal fondo stesso; b) per una quota di importo non inferiore alla mini- ma stabilita dalle leggi vigenti ai fondi mutuali la promozione e lo sviluppo della cooperazione di c all'arti- colo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; c) la rimanenza a scopi di previdenza, di mutua co- operazione o di istruzione da stabilirsi nell'Assemblea. E' vietato inoltre distribuire le riserve fra sia durante la vita della società che al suo sciogl: co- munque è vietato distribuire ai soci qualsiasi o partecipazione a qualsiasi titolo al risultato esercizio anche in modo indiretto.	

9 di **15**

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la pr dell'av-
venuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi al
domicilio risultante dal libro sociale; oltre mc valido
l'indirizzo di posta elettronica personale del so indicato
nella domanda di ammissione.

Nell'avviso di convocazione può essere previs data
ulteriore di seconda convocazione, nel caso in cu nell'adu-
nanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea risulti
regolarmente costituita.

In ogni caso la deliberazione si intende ado quando
ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'or ammini-
strativo, i sindaci effettivi e i supplenti, inf della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del di
Amministrazione oppure dalla persona designata dall'assemblea.

Le assemblee sono di carattere ordinario e straordinario.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all e
che per qualsiasi motivo non può intervenire personalmente,
può farsi rappresentare da altro socio, non amministratore,
mediante delega scritta la quale va conservata a so-
cietari dall'organo amministrativo.

Nella delega deve essere specificato, pena nul no-
me e cognome del rappresentante, data e luogo c e
relativo codice fiscale, nonché l'indicazione c eventuali
facoltà o limiti di subdelega nella votazione dell delibere.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (soci
aventi diritto.

La delega che viene conferita per la prima con si
ritiene nulla per la seconda e va ripresentata ex-novo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione quando intervengono o rego-
larmente rappresentati la metà più uno dei soci di-
ritto di voto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il nu vo-
ti spettanti ai soci intervenuti a deliberare, s oggetti
che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria deliberare:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori e dei sindaci;

c) l'approvazione dei regolamenti interni;

d) la trattazione di tutti gli altri oggetti la
gestione sociale, riservati alla sua competenza d statuto
e attribuitagli dalla legge o sottoposti al suo dagli
amministratori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione delibera con il voto f di
tanti soci che rappresentano più della metà dei v spettan-
ti ai soci;

b) in seconda convocazione delibera con il vot favorevole
di tanti soci che rappresentano più di un terzo dei

	soci aventi diritto al voto.	
	E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare: a) sulle modifiche dello statuto; b) sulla nomina e poteri dei liquidatori. Nelle Assemblee possono partecipare i soci volontari sia i soci lavoratori. Capo II Amministrazione Art. 22 Composizione La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di sette consiglieri. La maggioranza dei componenti detto consiglio è scelta tra i soci. All'atto della nomina l'Assemblea straordinaria determina la composizione entro i limiti suddetti. L'organo amministrativo resta in carica per tre anni ed è totalmente o parzialmente rieletto o rinnovato o rinuncia all'ufficio ovvero per il periodo di carica dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente elegge, scegliendo fra i propri membri, i Vice Presidenti, per tre volte. Gli Amministratori sono dispensati dal versamento di cauzione e non ricevono compensi, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente. Comunque la remunerazione dei consiglieri per particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dai soci o dai consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno cinque giorni prima, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax, ma non, in modo che i Consiglieri e i Soci siano informati almeno un giorno prima. Le assemblee del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei soci o dei consiglieri carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, a parità prevale il voto del Presidente. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi più di tre sedute consecutive è considerato decaduto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge parte delle proprie attribuzioni a uno o più Delegati o a più di uno, determinando i poteri delegati. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche	

in giudizio, al Presidente e, nel caso di assen- impedi-
mento, al Vice Presidente e, nei limiti stabiliti dele-
ghe, anche disgiuntamente ai consiglieri delegati.

Art. 23

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito c ampi
poteri in conformità delle leggi e dello statuto com-
piere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministra-
zione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo
Amministrativo:

- 1) convocare l'assemblea ordinaria e straordinar soci;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
dei soci;
- 3) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmen preven-
tivi, nonchè la propria relazione al bilancio consuntivo;
- 4) compilare i regolamenti interni previsti d statuto
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) deliberare e stipulare tutti gli atti e con o-
gni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'ogget-
to sociale, eccezion fatta per quelli espressamen riservati
all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- 6) fissare le direttive per la buona riuscita dell'atti-
vità della società;
- 7) stabilire i compensi per i soci-lavoratori s di
quanto stabilito dal regolamento, nonchè per i consulenti,
per i tecnici e, se nominato, per il Direttore Generale;
- 8) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni Istitu-
ti di Credito ed altri Enti;
- 9) accettare contributi dallo Stato o da altri Pubbl-
ci, donazioni, lasciati, liberalità di associazion pri-
vati;
- 10) assumere lavori ed assegnarli;
- 11) convenire prezzi ed esigerli;
- 12) compiere operazioni finanziarie, sia attive passi-
ve, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire
ed estinguere conti correnti bancari e postali co conti
di depositi titoli al fine di garantire la quota ai
soci-lavoratori del T.F.R. in merito alle normat: legge
sulla previdenza complementare; richiedere prest. bancari,
emettere assegni all'ordine della società o di te fornito-
ri; il tutto a valere su disponibilità liquidità linee
di credito affidate da Istituti Bancari;
- 13) rilasciare effetti cambiari, accettare, ced girare,
scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari i genere;
- 14) investire disponibilità liquide in titoli a
patto che garantiscano il capitale investito al del
disinvestimento;
- 15) deliberare sulla cancellazione, riduzione ipote-
che, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

	16) deliberare la partecipazione e	Consorzi
	di qualsiasi natura giuridica siano co	organi-
	smi di integrazione economica, compre	tem-
	poranea di un A.T.I. determinando l'a	di
	partecipazione e di interessenza.	
	Il tutto al fine di garantire la	nel
	mondo del lavoro dei soci a tale tito	coope-
	rativa;	
	17) affidare incarichi per l'elabora	ri-
	cerche su problematiche a sviluppare	commerciale
	dell'oggetto sociale;	
	18) promuovere e sostenere liti da	Auto-
	rità Giudiziaria e Amministrativa in	giu-
	risdizione, recederne, transigere bon	di
	arbitri anche amichevoli compositori;	
	19) fare elezioni di domicilio di F	Ragioni
	Italiane ed Estere, uffici di semplice	commer-
	ciale, tecnico-operativo, magazzini, c	mac-
	chine da lavoro, attrezzi e prodotti;	
	20) assumere, sospendere e licenzia	dipen-
	dente della cooperativa che si sia re	atti
	di insubordinazione e autolesionismo	di
	immagine, morale ed economica, nei co	col-
	legghi soci-lavoratori, dei propri sup	commit-
	tenza per cui svolgiamo la nostra attività;	
	21) riscuotere da pubbliche ammini	privati
	pagamenti di ogni genere e natura ed	ri-
	lasciandone liberatorie e quietanze;	
	22) nominare avvocati e procurator	e
	passive riguardanti la società davan	autorità
	Giudiziaria e amministrativa, ed in qu	giuri-
	sdizione.	
	Capo III	
	Collegio Sindacale	
	Art. 24	
	Composizione	
	Il Collegio sindacale si compone di	e
	due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.	
	Qualora all'atto della nomina l'As	rimu-
	nerare i membri del collegio, si tie	tariffe
	professionali per l'intera durata dell'incarico.	
	I Sindaci durano in carica tre a	rieleggibili
	fino a revoca.	
	Almeno un membro effettivo ed uno	essere
	scelti tra i revisori legali iscritti	registro;
	i restanti membri, se non iscritti i	devono
	essere scelti fra gli iscritti negli a	indi-
	viduati con Decreto del Ministero di	o
	fra i professori universitari di ruol	economiche
	e/o giuridiche.	

Art.25

Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e alle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 c.c. per la valorizzazione del patrimonio sociale.

I sindaci devono anche:

a) accertare, almeno ogni novanta giorni, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

b) convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;

c) il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta (novanta) giorni;

d) i sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione oppure, non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale senza giustificato motivo decadono dall'ufficio secondo quanto previsto dagli art. 2404 e 2405 c.c.;

e) delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi "processo verbale", che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere annotati i fatti individuati e raccolti, a firma del Presidente e del segretario nominati nella riunione;

f) le delibere del collegio sindacale devono essere approvate a maggioranza assoluta.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far scrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

Titolo VI

Scioglimento - insolvenza - liquidazione.

Art.26

Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta.

Altresì verrà nominato uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità di liquidazione.

Art.27

Insolvenza

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa eserciti una attività commerciale, deve ritenersi assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 28

Liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato

15 di 15